

CAMERA DEI DEPUTATI N. 88

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo spassionato ma urgente esame.

Con la legge 18 marzo 1968, n. 263, è stato istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di Cavaliere, per conferire la specifica onorificenza ai combattenti della guerra 1914-1918.

In analogia a tale provvedimento la presente proposta di legge intende istituire l'Ordine dei Cavalieri della Patria per onorare i combattenti e i mutilati e invalidi civili di guerra di tutti i fronti del secondo conflitto mondiale.

Lo Stato ha l'obbligo di dimostrare a quanti hanno compiuto il loro dovere il suo apprezzamento, rendendo omaggio non tanto a quei valori che attengono al concetto di guerra quanto a quelli che esaltano l'umanità del sacrificio, dell'eroi-

smo, della dedizione. E tale obbligo, per altro, non può essere cancellato dalle valutazioni che nel tempo scaturiscono dalle evoluzioni politiche né dall'esito delle guerre. I soldati del secondo conflitto mondiale, come quelli della guerra del 1914-1918, combatterono per la Patria e il loro sacrificio va quindi rispettato e riconosciuto.

A questi principi aderiscono gli elementi di base della presente proposta di legge che conferisce l'onorificenza di Cavaliere della Patria — senza alcuna spettanza

di carattere finanziario — ai combattenti e ai mutilati e invalidi civili di guerra del conflitto 1940-1945, compresi coloro che operarono sui fronti del nord e sud d'Italia.

Si tratta di precise accorate istanze avanzate dai combattenti di tutti i fronti. E si tratta, del resto, di un atto che deve essere compiuto — come si è verificato in altre nazioni — per realizzare una sempre più salda unione degli animi, nel nome d'Italia, in una prospettiva di progresso nella pacificazione, nella concordia e nell'amor di Patria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri della Patria comprendente l'unica classe di Cavaliere. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945, compresi coloro che operarono sui fronti contrapposti del nord e del sud d'Italia, decorati della Croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione.

2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita altresì ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra rientranti in una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.

3. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce di bronzo e da un nastrino le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

ART. 2.

1. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, che lo presiede; da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate; e dal Presidente dell'Associazione proponente il titolo di « Cavaliere della Patria » ANCP.

3. Presenziano alle riunioni del consiglio i rappresentanti delle associazioni combattentistiche, mutilati, invalidi di guerra e civili di guerra.

4. Il Presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 3.

1. L'onorificenza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

2. Agli insigniti non spetta alcun emolumento di carattere finanziario.

ART. 4.

1. Per ottenere la concessione dell'onorificenza, gli interessati presentano domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il distretto militare di appartenenza.

2. La domanda è esente da tassa di bollo e da qualunque altro onere.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.